

Obbligo per gli iscritti di dotarsi di una Casella di Posta Elettronica Certificata (PEC)

In seguito a sempre più pressanti direttive governative, potendosi palesare anche l'introduzione di sanzioni, come segnalatoci dalla F.N.O.M.C.eO., rinnoviamo l'invito ai nostri iscritti di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata PEC e di comunicarcela.

La vicenda della PEC continua a creare non poca confusione dal momento che le molteplici leggi, circolari, precisazioni e voci in merito continuano a susseguirsi fino alla data odierna (fra le normative ricordiamo: decreto-legge 29/11/08 n. 185, Legge 28 gennaio 2009, n. 2, DPCM 6 maggio 2009, DL 1082-B, circolare emanata il 25 novembre 2011 dal ministero dello Sviluppo economico la n. 224402).

Riassumiamo gli obblighi previsti per legge:

L'obbligo per i professionisti iscritti ad un Ordine di dotarsi di un indirizzo di posta certificata viene introdotto dal decreto-legge 29/11/08 n. 185 (comunemente citato come *decreto anticrisi* e che rappresenta la normativa a cui bisogna far riferimento) convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2009 – Supplemento Ordinario n. 14 che recita all'articolo 16, comma 6 e 7:

*6. Le **imprese** costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. **Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese**, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.*

*7. I **professionisti iscritti in albi ed elenchi** istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.*

*Gli **ordini** e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.*

Così come prevede la legge di riferimento, per i **professionisti il termine ultimo per l'attivazione è stato fissato al 29 novembre 2009.**

Va comunque ricordato che la normativa fino a questo momento **non prevede sanzioni** in caso di inadempienze.

Oltre ai **professionisti iscritti agli ordini** e alle **Pubbliche Amministrazioni**, il Decreto obbliga anche tutte le **imprese*** a dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata. Il termine per comunicare il proprio indirizzo PEC al registro delle imprese per queste aziende era fissato per il **29 novembre 2011.**

**Sono tenute all'obbligo di comunicazione della casella PEC le società iscritte in forma societaria: S.p.A., s.r.l., s.n.c., società in accomandita semplice, società di mutuo soccorso, società cooperative, società estere aventi in Italia una o più sedi secondarie, società in liquidazione, etc..*

Non sono tenuti ad iscrivere la PEC al Registro Imprese i liberi professionisti, le imprese individuali e quelle non costituite in forma societaria.

Per le **imprese** in caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione della PEC, scatta una **sanzione** amministrativa, prevista dall'art. 2630 del codice civile, da 103 a 1032 euro per omessa comunicazione obbligatoria al Registro delle Imprese. Nei giorni scorsi il Ministero dello Sviluppo economico ha emanato una circolare, la n. 224402 del 25 novembre 2011, indirizzata alle Camere di Commercio nella quale si invita a non applicare, **almeno fino al 31 dicembre 2011**, la sanzione prevista per le società che non hanno comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro imprese.

Per acquistare una casella di PEC è necessario rivolgersi ai soggetti iscritti nell'**Elenco Pubblico dei gestori di posta elettronica certificata** o a uno dei distributori da essi autorizzati:

http://www.digitpa.gov.it/pec_elenco_gestori

Ad oggi l'offerta più economica che abbiamo trovato è quella di Aruba (€ 5,00 + IVA annuali – sito <http://www.pec.it/>), ed invitiamo chi avesse trovato offerte più vantaggiose di segnalarle per opportuna conoscenza degli iscritti.

Altre informazioni su: <http://www.digitpa.gov.it/pec>

*Attenzione: a proposito del sito www.postacertificata.gov.it e www.indicepa.gov.it le Caselle di Posta Certificata messe a disposizione dal Dipartimento Innovazione e Tecnologia, nonché quelle fornite da INPS e ACI (che rappresentano una sperimentazione dello stesso progetto in capo al DIT), rientrano nel progetto CEC-PAC, mirato a favorire la comunicazione tra cittadino e PA, sfruttando il canale digitale. Dette caselle riescono, pertanto, a dialogare esclusivamente con le pubbliche amministrazioni iscritte nell'indice PA, è pertanto esclusa la possibilità di interagire con soggetti diversi. Il professionista potrà quindi utilizzare questa PEC che è fornita a tutti cittadini che ne fanno richiesta, **solo quando agisce privatamente**, alla stregua di qualsiasi altro cittadino.*

Il sistema della PEC finora realizzato presenta alcune criticità. Fra queste non esiste, né è disponibile, un elenco unico degli indirizzi di P.E.C.

Esiste un **elenco degli indirizzi di P.E.C. della Pubblica Amministrazione (indicepa.gov.it)**, esisteranno degli **elenchi relativi ai singoli Ordini Professionali** (quindi spezzettati e, comunque, consultabili solo dalla P.A.), non è - ad oggi - disponibile la consultazione gratuita degli indirizzi di P.E.C. dagli archivi di Infocamere.

Quello che, purtroppo, non esiste, e di cui non è al momento prevista nemmeno l'istituzione, è un'**anagrafe unica**, assimilabile a quella tenuta dai Comuni per i residenti, attraverso cui avere certezza dell'indirizzo «ufficiale» da utilizzare per perfezionare tutte le comunicazioni dirette a singoli soggetti, fisici o giuridici che siano.

Manca, quindi, un **Database nazionale ufficiale**, univoco, che sostituisca i tanti pezzi ed elenchi attualmente esistenti.